



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Il riformato procedimento avanti al Giudice di Pace un anno dopo: primi bilanci

Avv. Riccardo Martinoli

Ricercatore - RTDA - Diritto processuale civile
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Avv. Chiara Imbrosciano

Dottore di ricerca in Diritto processuale civile
Membro della commissione Processo civile telematico COA Milano

Evento *Webinar*

Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 *bis* c.p.c. Trib. Verona, ord. 4138/2023.

- a) Contrarietà alla legge delega (L. 206/2021): non contemplati controlli del giudice fuori udienza;
- b) La norma riformata prevede che il giudice possa rilevare d'ufficio solo alcune questioni rilevabili d'ufficio, rimettendo le altre a valle dell'udienza 183 c.p.c. (successiva al deposito delle memorie);
- c) Violazione dell'art. 24 e 111 Cost.

Sentenza n. 96 del 3 giugno 2024 (dep): la Corte rigetta la questione di legittimità costituzionale:

In sintesi, anche se le verifiche preliminari *ex art. 171-bis* cod. proc. civ. hanno ad oggetto questioni di rito normalmente "liquide" – e ciò giustifica la loro decisione con decreto del giudice prima dell'udienza di comparizione e trattazione in un'ottica di concentrazione e speditezza del processo, in coerenza con la *ratio* sottesa alla disposizione censurata e con lo spirito complessivo della legge di delega – per altro verso, non è sacrificato il contraddittorio delle parti nella misura in cui, quando emerga l'esigenza che questo debba dispiegarsi, il giudice possa adottare, nei modi sopra indicati, provvedimenti che salvaguardino il diritto di difesa.

Così interpretata, la disposizione censurata risulta non essere in contrasto con l'evocato parametro (art. 24 Cost.)

Massima valorizzazione dei poteri ex art. 175 c.p.c.

Giudice di Pace

(art 7 c.p.c.; artt. 311 - 322 c.p.c.)

Art. 7 c.p.c.

AMPLIAMENTO COMPETENZA SOLO PER VALORE:

1. beni mobili di valore non superiore a **€ 10.000**;
2. le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, valore della controversia non superi **€ 25.000**.

No ampliamento competenza per materia

Art. 27, D.lgs. 116/2017 entrata in vigore 31.10.2025.

Lavori Commissione Luiso (maggio 2021) vs Legge delega.

Decisioni secondo equità: no modifica art. 113 c.p.c. soglia resta < € 1.100,00

■ Art. 317 c.p.c., riformato

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

MANDATO vs DIFESA TECNICA (procura alle liti)

■ Art. 82 c.p.c.

Davanti al giudice di pace **le parti possono stare in giudizio personalmente** nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100,00.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio **se non col ministero o con l'assistenza di un difensore**. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Art. 311 c.p.c.: «Il procedimento davanti al **giudice di pace**, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica **in quanto applicabili**»

art. 316 c.p.c. riformato:

«Davanti al giudice di pace la domanda **SI PROPONE NELLE FORME DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE, IN QUANTO COMPATIBILI**».

Applicazione generalizzata del rito semplificato, **clausola di compatibilità**.

Resta la facoltà di proporre la domanda oralmente: Gdp redige processo verbale.

art. 316 c.p.c. riformato:

Atto introduttivo: RICORSO

Art. 318 c.p.c. Contenuto della domanda: sottoscrizione rinvio art. 125 c.p.c.:

Contenuto «semplificato»:

1. l'indicazione delle parti;
2. l'indicazione del giudice adito;
- 3. l'esposizione dei fatti;**
- 4. l'indicazione dell'oggetto della domanda.**

Altri elementi previsti dagli artt. 163/281 *undecies* c.p.c. [deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-*bis*), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 riformati]: **dimenticanza o resta peculiarità del rito?**

art. 316 c.p.c. riformato:

Necessario avvertimento ?

Soluzione DPCM 15.02.2024, Correttivo della riforma Cartabia:

Avvertimento deve essere formulato dal GDP nel decreto di fissazione udienza

« Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo 281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede € 1.100, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

Costituzione delle parti art. 319 c.p.c.

ATTORE

«L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura». (?)

Costituzione dell'attore non con deposito del ricorso.

MA SUCCESSIVA: deposito ricorso e decreto con relata di notifica.

No previsto termine per il deposito.

Rel. Illustrativa: esigenza di coordinamento pct (?)

Pagamento CU al deposito o iscrizione a ruolo? Art. 9 DPR 113/2002

Costituzione delle parti art. 319 c.p.c. ATTORE

DPCM 15.02.2024, Correttivo della riforma Cartabia:

L'attore si costituisce **depositando il ricorso** o il processo verbale di cui all'articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura.

Viene meno il riferimento al ricorso notificato e alle relazioni di notificazione. Costituzione dell'attore contestuale al deposito del ricorso.

Costituzione delle parti art. 319 c.p.c.

CONVENUTO

Duplici termine per la costituzione, art. 281 co. 3 e 4 *undecies* c.p.c.

- Tempestiva (almeno 10 gg. prima dell'udienza);
- Tardiva fino all'udienza. Artt. 319 e 281 *duodecies* c.p.c. **costituzione decorso il termine dei 10 gg prima dell'udienza incorre nelle decadenze: d. riconvenzionale, ec. in senso stretto; chiamata del III.** Evitare comparizione alla prima udienza per mero rinvio in caso di chiamata in causa del III o formulazione di domanda riconvenzionale.

OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO

emesso dal Gdp

- Si propone con **ricorso** (rito semplificato davanti al GDP). **ATTENZIONE** decadenza dal termine di proporre opposizione;
- Deposito (= rito del lavoro) nel termine di 40 gg;
- Costituzione (nuovo 319 c.p.c.) **DEPOSITO RELATA DI NOTIFICA** prima dell'udienza fissata dal GDP non indicato un termine.

OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO emesso dal Gdp

DPCM 15.02.2024: riformato l'art. 645 c.p.c.:

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. **L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638 (riformato)**. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota. **In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito.**

Rel. Illustrativa al DPCM 15.02.2024: «l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta anche nelle forme del rito semplificato o del rito del lavoro e dunque con ricorso»

OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Art. 7 D.lgs. 150/2011: «Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada [...] **sono regolate dal rito del lavoro**, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. L'opposizione si propone davanti **al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione**».

Restano assoggettate al rito speciale del lavoro.

No modificato dalla riforma neanche come criteri di competenza.

Trattazione della causa art. 320 c.p.c.

Maggiore formalità e rigidità dei termini.

Prima udienza:

- Comparizione personale delle parti. Interrogatorio libero;
- Tentativo di conciliazione;
- Se non riesce, **art. 281 *duodecies* c.p.c., co. 2/3/4.**

Art. 281 *duodecies* c.p.c. Procedimento.

« [...] La struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva» (Cass. 10189/2022).

- 1) l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto (previsione nuova rispetto ad art. 702 *bis* c.p.c.).
- 2) Alla stessa udienza le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. **Termine di decadenza.**

(segue)

Segue Art. 281 duodecies c.p.c.

2 memorie integrative **Se richiesto e**

DPCM 15.02.2024, modifica art. 281 *duodecies* c.p.c., concede due memorie:
«quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte»

Precedente formulazione: "**sussiste giustificato motivo**". Vaglio in concreto in termini di utilità da parte del giudice.

Limitata la discrezionalità per il giudice nel concedere le memorie.

Corte Cost. n. 96/2024: valorizza massimamente la tutela del contraddittorio effettivo anche attraverso l'esercizio dei poteri direzionali del procedimento ad opera del giudice ex art. 175 c.p.c.

Segue **Art. 320 c.p.c.**

PRE RIFORMA: Preclusioni istruttorie udienza *ex art.* 320 c.p.c.: «In tale procedimento, inoltre, non si distingue la udienza di prima comparizione da quella di prima trattazione, concentrando l'art. 320 c.p.c. **nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie)** e consentendo (ai sensi del comma 4) il rinvio a udienza successiva solo quando in relazione all'attività svolta risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove [...] (Cass. 2830/2013).

2 memorie integrative.

Termini successivi all'udienza:

- a) **non superiore a venti giorni** per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti. **Preclusioni istruttorie.**
- b) **un ulteriore termine non superiore a dieci giorni** per replicare e dedurre prova contraria.

Perentori fissati dal giudice entro un arco temporale massimo indicato dal legislatore.

Fase istruttoria

Non prevista fissazione di una nuova udienza a valle delle memorie: «se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione».

Art. 321 c.p.c.

Decisione a seguito di discussione orale con SENTENZA (art. 281 *sexies* c.p.c.). Se non pronunciata in udienza, la sentenza deve essere depositata entro 15 gg. successivi all'udienza stessa.

Ammissibilità trattazione scritta o mista? Art. 281 *sexies* c.p.c. richiama art. 281 *quinquies* c.p.c.

Clausola di compatibilità ex art. 316 c.p.c.

Trattazione mista: precisazione delle conclusioni e conclusionale + udienza di discussione.

Forma dell'impugnazione della sentenza? Non specificata, applicazione art. 281 – *terdecies* c.p.c.?

Grazie per l'attenzione

Ph.D. Riccardo Martinoli

Ricercatore RTDA

riccardo.martinoli@unicatt.it